

**Ordinanza del DFI  
sul controllo dell'importazione e del transito  
di animali e prodotti animali  
(Ordinanza sui controlli OITE)**

del 16 maggio 2007 (Stato 10 marzo 2015)

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)<sup>1</sup>,*

visti gli articoli 39 capoverso 1 e 52 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>2</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE);

visto l'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>3</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visti gli articoli 3 capoverso 2, 10 capoverso 5 e 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 agosto 2008<sup>4</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA);

visto l'articolo 5 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>5</sup> concernente l'importazione di animali da compagnia,<sup>6</sup>

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza stabilisce:

- a. da quali Paesi o regioni e da quali aziende sono autorizzati l'importazione e il transito di animali e prodotti animali;
- b. quali animali e prodotti animali sono soggetti al controllo veterinario di confine;
- c.<sup>7</sup> quali condizioni di importazione per prodotti animali provenienti da Paesi terzi valgono nel traffico turistico.

RU 2007 2717

<sup>1</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>2</sup> RS 916.443.10

<sup>3</sup> RS 916.443.12

<sup>4</sup> RS 916.443.13

<sup>5</sup> RS 916.443.14

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1619).

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFI dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1619).

**Art. 2** Definizioni

I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'OITE.

**Art. 3<sup>8</sup>** Condizioni di importazione e transito

<sup>1</sup> I testi normativi dell'Unione europea (UE) concernenti le condizioni di importazione e transito sono elencati nell'allegato 1.

<sup>2</sup> In mancanza di disposizioni dell'UE, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria stabilisce le condizioni di importazione e transito.<sup>9</sup>

**Art. 4** Certificati complementari

<sup>1</sup> Per l'importazione delle seguenti specie animali provenienti da Stati membri dell'UE è richiesto un certificato complementare conformemente all'allegato 11 appendice 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>10</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo):<sup>11</sup>

- a. animali della specie bovina: un certificato attestante che gli animali sono indenni da IBR/IPV (cap. I B n. 6 dell'Accordo);
- b. animali della specie suina: certificato attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky (cap. I B n. 7 dell'Accordo); e
- c. gallinacci (*Galliformes*), palmipedi (*Anseriformes*) e struzioniformi (*Struthioniformes*) nonché le uova da cova di questi animali: un certificato attestante che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (cap. IV B n. 8 dell'Accordo).

<sup>2</sup> Il rilascio del certificato complementare deve essere annotato dal veterinario ufficiale nel certificato *Traces*.

<sup>3</sup> Se gli animali provengono da Paesi terzi, occorre che il veterinario ufficiale rilasci un certificato complementare contenente le garanzie di polizia sanitaria di cui al capoverso 1. Il testo del certificato complementare è pubblicato in Internet<sup>12, 13</sup>

**Art. 5<sup>14</sup>** Controllo da parte del servizio veterinario di confine

L'obbligo di controllo da parte del servizio veterinario di confine per le partite provenienti da Paesi terzi e importate per via aerea è disciplinato dalla decisione

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 807).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del DFI dell'11 nov. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4139).  
<sup>10</sup> RS **0.916.026.81**

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 807).

<sup>12</sup> [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) > Temi > Affari internazionali > Importazione

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del DFI dell'11 nov. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4139).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 807).

2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007<sup>15</sup>, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE.

**Art. 5a**<sup>16</sup> Importazione e transito soggetti a oneri particolari

I prodotti animali di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a OITPA ai quali al momento dell'importazione si applicano oneri particolari secondo l'articolo 8 capoversi 2-4 OITPA sono elencati nell'allegato 3.

**Art. 5b**<sup>17</sup> Importazione nel traffico turistico

<sup>1</sup> L'importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è disciplinata dalle disposizioni dell'allegato 4.

<sup>2</sup> I prodotti importati possono essere utilizzati esclusivamente per il consumo privato.

**Art. 6** Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue.

...<sup>18</sup>

**Art. 7**<sup>19</sup>

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

<sup>15</sup> GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/31/UE, GU L 21 del 24.1.2012, pag. 1.

<sup>16</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 4443).

<sup>17</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFI dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2009** 1619).

<sup>18</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2007** 2717.

<sup>19</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 31 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5273).

*Allegato I<sup>20</sup>*  
(art. 3 cpv. 1)

## Testi normativi dell'UE concernenti le condizioni di importazione e transito

### 1. Paesi terzi e regioni di Paesi terzi autorizzati

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. artiodattili, perissodattili (senza equidae) e proboscidiati; carni fresche di animali dell'ordine artiodattili, perissodattili e proboscidiati e della famiglia equidae; api e bombi	<p>Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2013, GU L 284 del 26.10.2013, pag. 12.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/429/UE, GU L 217 del 13.8.2013, pag. 37.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/891/UE, GU L 353 del 10.12.2014, pag. 17.</p>

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell'O dell'USAV del 9 nov. 2010 (RU **2010** 5097). Aggiornato dai n. I delle O dell'USAV del 16 gen. 2012 (RU **2012** 461), dal n. II dell'O del DFI del 13 feb. 2012 (RU **2012** 807), dai n. I delle O dell'USAV del 29 mar. 2012 (RU **2012** 1607), dell'11 giu. 2012 (RU **2012** 3469), del 16 nov. 2012 (RU **2012** 6439), del 29 nov. 2012 (RU **2012** 6883), del 28 feb. 2013 (RU **2013** 801), del 26 mar. 2013 (RU **2013** 1061), del 26 giu. 2013 (RU **2013** 2129), del 5 lug. 2013 (RU **2013** 2343), del 14 ago. 2013 (RU **2013** 2697), del 30 set. 2013 (RU **2013** 3265), dell'11 nov. 2013 (RU **2013** 4089), dell'11 dic. 2013 (RU **2013** 5345), del 24 gen. 2014 (RU **2014** 391), del 18 feb. 2014 (RU **2014** 509), del 13 mar. 2014 (RU **2014** 705), del 15 mag. 2014 (RU **2014** 1209), del 26 mag. 2014 (RU **2014** 1265), del 12 giu. 2014 (RU **2014** 1711), del 30 lug. 2014 (RU **2014** 2469), del 15 set. 2014 (RU **2014** 3017), del 24 set. 2014 (RU **2014** 3139), del 7 ott. 2014 (RU **2014** 3191), del 10 nov. 2014 (RU **2014** 4051), del 2 dic. 2014 (RU **2014** 4413), del 10 dic. 2014 (RU **2014** 4679), del 17 dic. 2014 (RU **2014** 4683), del 4 dic. 2014 (RU **2014** 4517), del 17 dic. 2014 (RU **2015** 43), del 9 feb. 2015 (RU **2015** 561), del 10 feb. 2015, (RU **2015** 565), del 17 feb. 2015 (RU **2015** 633), del 26 feb. 2015 (RU **2015** 725), del 5 mar. 2015 (RU **2015** 793) e del 6 mar. 2015, in vigore dal 10 mar. 2015 (RU **2015** 795).

Categoria	Testo normativo dell'UE
2. prodotti a base di carne; stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano	<p>Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/349, GU L 60 del 4.3.2015, pag. 68.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/429/UE, GU L 217 del 13.8.2013, pag. 37.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/891/UE, GU L 353 del 10.12.2014, pag. 17.</p>
3. equidi; sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	<p>Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/523/UE, GU L 233 del 6.8.2014, pag. 33.</p>
4. pollame; pulcini di un giorno; uova da cova; uova esenti da organismi patogeni specifici; carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica; uova e ovoprodotti	<p>Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1;</p> <p>modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/342, GU L 60 del 4.3.2015, pag. 31</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/891/UE, GU L 353 del 10.12.2014, pag. 17.</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
5. embrioni di bovini	Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/309/UE, GU L 172 del 25.6.2013, pag. 32.
6. sperma di animali domestici della specie bovina	Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/199/UE, GU L 108 dell'11.4.2014, pag. 56.
7. sperma di suini domestici	Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina, versione della GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29.
8. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/802/UE, GU L 331 del 18.11.2014, pag. 28.
9. ovuli ed embrioni della specie suina	Decisione 2008/636/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovuli ed embrioni della specie suina, versione della GU L 206 del 2.08.2008, pag. 32.
10. volatili diversi dal pollame	Regolamento (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1. Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/635/UE, GU L 293 del 5.11.2013, pag. 40.

Categoria	Testo normativo dell'UE
11. carni dei conigli d'allevamento, carni di leporidi selvatici, carni di alcuni mammiferi terrestri selvatici (senza ungulati)	<p>Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12;</p> <p>modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2013, GU L 62 del 6.3.2013, pag. 22.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/891/UE, GU L 353 del 10.12.2014, pag. 17.</p>
12. lumache, cosce di rana, gelatina, miele e pappa reale destinati al consumo umano	<p>Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione 2006/696/CE, GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/891/UE, GU L 353 del 10.12.2014, pag. 17.</p>
13. sottoprodotti di origine animale	<p>Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1385/2013, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86.</p> <p>Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
14. latte e prodotti a base di latte	<p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/429/UE, GU L 217 del 13.8.2013, pag. 37.</p>
15. pesci, molluschi, crostacei d'acquacoltura, prodotti di questi animali e animali acquatici ornamentali	<p>Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 209/2014, GU L 66 del 6.3.2014, pag. 11.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/891/UE, GU L 353 del 10.12.2014, pag. 17.</p> <p>Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2014, GU L 9 del 14.1.2014, pag. 5.</p> <p>Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/891/UE, GU L 353 del 10.12.2014, pag. 17.</p>
16. prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano	<p>Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/472/UE, GU L 212 del 18.7.2014, pag. 19.</p>
17. cani, gatti e furetto	<p>Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetto e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni, versione della GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20.</p>



Categoria	Testo normativo dell'UE
18. fieno e paglia	Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi, GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 494, GU L 139 dal 14.5.2014, pag. 11.

## 2. Aziende di Paesi terzi autorizzate

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. embrioni di bovini	Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1; modificata in ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.
2. sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzino dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/261, GU L 52 del 24.2.2015, pag. 1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; modificata in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014, GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5.
3. prodotti di origine animale destinati al consumo umano	Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.





































